



N. 1658-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE DINI)

Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 2009

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato Camera n. 2072)

approvato dalla Camera dei deputati il 1° luglio 2009

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 luglio 2009

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge recante modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale (FMI), già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è diretto a dare esecuzione a due risoluzioni del Consiglio dei Governatori del FMI, rispettivamente la risoluzione n. 63-2 del 28 aprile 2008 e la risoluzione n. 63-3 del 5 maggio 2008, che hanno emendato lo statuto del FMI.

La risoluzione n. 63-2 aumenta la quota dei Paesi membri del Fondo ed approva un emendamento volto a rafforzare la rappresentatività e la partecipazione nel FMI. Con l'approvazione della risoluzione n. 63-2 l'Italia avrà nel Fondo monetario una quota pari a 7.882,3 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP), l'unità di conto internazionale utilizzata dal Fondo. Dal 1999 la quota dell'Italia è stata pari a 7.055,5 milioni di DSP, corrispondente al 3,25 per cento del totale del Fondo. L'aumento delle quote deve essere versato per il 25 per cento in DSP o in valuta e per il 75 per cento in moneta nazionale.

La stessa risoluzione n. 63-2 ha approvato la modifica delle sezioni 3(e) e 5(a) dell'articolo XII dello statuto del Fondo, nonché del paragrafo 2 dell'Annex L. La prima modifica permette la nomina di un secondo vice direttore esecutivo negli uffici di quei direttori esecutivi che rappresentano numerosi piccoli Paesi, quali quelli africani. La seconda è invece finalizzata ad aumentare i cosiddetti «voti base» per tutti gli Stati membri del FMI, anche triplicando il numero di 250 voti base assegnati a ciascun Paese membro. I voti base accrescono quindi il relativo potere di voto dei Paesi membri più piccoli.

La revisione dell'articolo XII, sezione 5(a), dello statuto introduce inoltre un meccanismo di adeguamento automatico, volto ad assicurare che in futuro il peso dei voti

base sul potere di voto complessivo rimanga costante, anche in presenza di aumenti delle quote.

La risoluzione n. 63-3, invece, approva alcuni emendamenti allo statuto del FMI per estendere la giurisdizione del Fondo in materia di investimenti.

Gli emendamenti entreranno in vigore con l'approvazione di Paesi che rappresentino almeno l'85 per cento del totale delle quote e attualmente la percentuale di adesioni è ancora inferiore alla metà. Gli Stati Uniti hanno ratificato gli emendamenti, ma ancora non hanno effettuato la notifica al Fondo.

Quanto al disegno di legge di ratifica, esso, all'articolo 1, autorizza il Presidente della Repubblica ad accettare gli emendamenti contenuti nelle risoluzioni nn. 63-2 e 63-3, adottate dal Consiglio dei Governatori del FMI nel 2008, e dà mandato al Ministro dell'economia e delle finanze di dare esecuzione alla legge e di gestire con l'amministrazione del Fondo i rapporti conseguenti all'entrata in vigore degli emendamenti. L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione degli emendamenti in oggetto. L'articolo 3 autorizza il Governo a provvedere all'aumento della quota dell'Italia nel Fondo. Con l'articolo 4 si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad avvalersi della Banca d'Italia per effettuare i versamenti relativi all'aumento della quota italiana, con facoltà di concedere ad essa le opportune garanzie per i rischi connessi alle operazioni svolte in nome e per conto dello Stato. L'articolo 5 richiama la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia al fine di regolare i rapporti derivanti dall'attuazione della legge. L'articolo 6, infine, stabilisce l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Italia, in presenza di autorizzazione parlamentare, aderirà al previsto aumento della quota di contribuzione, effettuerà i relativi pagamenti e recepirà gli emendamenti volti a consentire una maggiore rappresentatività dei piccoli Paesi.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

DINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: BATTAGLIA)

21 luglio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: BONFRISCO)

16 settembre 2009

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con le risoluzioni n. 63-2 del 28 aprile 2008 e n. 63-3 del 5 maggio 2008, riportate negli allegati I e II annessi alla presente legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è incaricato dell'esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti agli emendamenti di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui al comma 1 dell'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132.

Art. 3.

1. In attuazione della risoluzione n. 63-2 del 28 aprile 2008 del Consiglio dei Gover-

natori del Fondo monetario internazionale, il Governo è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 7.055,5 milioni di diritti speciali di prelievo a 7.882,3 milioni di diritti speciali di prelievo.

Art. 4.

1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a tale Istituto le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da esso effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle sue disponibilità, in nome e per conto dello Stato.

Art. 5.

1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla presente legge tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia si provvede attraverso la vigente convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

